

Allegato " " del n. di repertorio  
n. di raccolta

## **S T A T U T O**

### **Titolo I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'associazione

##### **"FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION"**

(di seguito denominata "Associazione") tra tutte le aziende che svolgono attività nel settore antincendio nell'ambito delle costruzioni dei comparti produttivi di beni, servizi e manutenzioni.

L'associazione **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION**, ha sede legale in **Roma Via Brenta n. 13**, e sedi operative individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, inoltre l'associazione **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION** adotta il logo e gli altri segni distintivi di Finco e di Confindustria, assumendo il ruolo di Associato della Federazione presso la quale è federata e di conseguenza del sistema Confindustriale. In conseguenza di ciò, l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci. L'Associazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

#### **Art. 2 SCOPI**

L'associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto della Federazione presso la quale è federata nei confronti della stessa Federazione.

Destinatari degli scopi e degli obbiettivi sono tutti i soggetti individuali o collettivi; siano essi privati o pubblici, imprese singole o comunque raggruppate ovvero associate; consumatori o loro associazioni; Istituzioni locali, nazionali e/o sovranazionali, associazioni Pubbliche, Amministrazioni locali, nazionali. Nel rispetto delle disposizioni che attribuiscono a Confindustria la definizione e la promozione delle politiche industriali di interesse generale e nel quadro della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- esprimere la sintesi degli interessi strategici nel settore rappresentato, sviluppando la più efficace capacità di incidenza sul quadro normativo e favorendo processi di sviluppo degli stessi, nel quadro della crescita della competitività del sistema economico-produttivo nazionale;
- rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e

privati, nazionali, comunitari ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;

- promuovere e coordinare l'attività tra le Aziende aderenti, assumendo ogni iniziativa per potenziare la coesione organizzativa interna e sviluppare l'efficiente funzionamento dell'Associazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;

b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;

c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione;

d) costituisce rapporti con le altre Associazioni;

e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate;

f) promuove ogni iniziativa atta a divulgare la conoscenza della tecnologia e della regola dell'arte;

g) progetta, organizza, promuove e gestisce, in proprio e/o anche per conto terzi, per ogni tipo di soggetti, convegni, mostre, fiere, seminari, corsi, conferenze, campagne promozionali, congressi ed ogni tipo di iniziative di studio, stage, partecipazione a progetti e ricerche aventi ad oggetto la sicurezza attiva e passiva antincendio, in ogni suo aspetto o conseguenza;

h) partecipa a bandi e/o concorsi, da qualsiasi soggetto indetti, per l'aggiudicazione di progetti, studi, organizzazione, progettazione e/o realizzazione di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio attiva e/o passiva ed ogni suo aspetto o conseguenza;

i) fornisce consulenza e servizi di assistenza, ad ogni tipo di soggetto, su tutte le questioni, tecniche, giuridiche, organizzative, che riguardano la sicurezza antincendio attiva e/o passiva, in ogni suo aspetto e conseguenza;

l) organizza, esclusivamente per i propri soci, attività di lobbying, in tutte le questioni che riguardano la sicurezza antincendio sia attiva che passiva;

m) produce, promuove e pubblica opere dell'ingegno che riguardino la sicurezza antincendio, sia attiva che passiva, in tutte le forme possibili, quali: libri, opuscoli, saggi, supporti informatici, siti web, trasmissioni radiofoniche e/o televisive;

n) organizza e/o partecipa, in proprio e/o per conto terzi, attività di ogni genere, aventi ad oggetto la sicurezza antincendio

attiva e/o passiva, in ogni suo aspetto e/o conseguenza, comunque organizzate da soggetti privati o pubblici, imprese singole o comunque raggruppate ovvero associate; consumatori o loro associazioni; Istituzioni locali, nazionali e/o sovranazionali, Stati Nazionali o loro associazioni; Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali o loro associazioni;

o) promuove l'Unificazione e l'esemplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, collaborando a trasformare la legislazione sugli appalti pubblici in un regolamento, in sostituzione delle direttive attuali, per unificare realmente le procedure europee e garantire condizioni di concorrenza uniformi;

p) promuove e incoraggia il ricorso alla progettazione/realizzazione, per consentire, già dalla fase di progettazione, di avvalersi dell'esperienza delle imprese e del talento dei progettisti;

q) promuove e procede a un'effettiva armonizzazione delle norme e delle tecniche per eliminare le barriere tecniche nazionali e unificare il mercato europeo;

r) promuove una legislazione in materia di formazione a favore del settore in Europa (attraverso riconoscimenti e equivalenze delle formazioni a tutti i livelli);

s) contribuisce a sviluppare una vera valorizzazione delle risorse umane promuovendo la formazione permanente, essendovi una grande necessità di competenze in quanto il settore è ormai caratterizzato da professioni qualificate o addirittura altamente qualificate e richiede solide conoscenze di base, che le imprese dovrebbero poi valorizzare consentendo ai propri dipendenti di accedere alla formazione permanente e alle nuove carriere che in tal modo si renderanno possibili;

t) crea un sistema per la formazione nel settore, per diversi livelli di formazione, avvalendosi delle esperienze già fatte, come lanciare università europee per le professioni del settore e riconoscere il titolo a livello europeo, promuovere qualificazioni europee.

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potendo, al tale fine, anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, costituire o partecipare alla costituzione di società, partecipare, a qualsiasi titolo, ad ogni tipo di associazione di imprese, compresi consorzi associazioni temporanee di imprese o di scopo, acquisire e/o gestire aziende o rami di esse, anche in conto terzi, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, fare ogni genere di acquisti, sia a titolo oneroso che gratuito, anche di immobili, aziende e partecipazioni sociali, partecipare a bandi e appalti di ogni genere, anche per la richiesta di

finanziamenti sia pubblici che privati.

L'associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente; i membri del Consiglio hanno autonomia di rappresentanza verso i terzi limitatamente alle funzioni che ricoprono.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con l'associazione è la sede legale dell'associazione medesima.

La durata dell'associazione è fissata **fino al 31 dicembre 2050**, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

L'associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

## **Titolo II SOCI - ISCRIZIONE - QUOTE - OBBLIGHI ACCESSORI**

### **Art. 3 SOCI, DIRITTI E DOVERI**

Sono considerati Soci dell'Associazione:

a) In qualità di Soci Fondatori: tutte le imprese o persone giuridiche che hanno costituito l'Associazione e sono presenti nell'atto Costitutivo.

I Soci Ordinari possono acquisire i medesimi diritti dei Soci Fondatori su proposta di 2 soci Fondatori e con la approvazione di tutti i soci Fondatori.

b) In qualità di Soci Ordinari: tutte le imprese o persone giuridiche che posseggano i requisiti contenuti nel presente articolo.

c) In qualità di Soci Aggregati: tutte le imprese o persone giuridiche o Associazioni che svolgano attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Ordinari/Fondatori e che vengano presentate da più di un socio ordinario o fondatore.

In questo caso la quota associativa sarà calcolata considerando una quota fissa determinata dall'Assemblea annualmente e che potrà essere diversa da quelle dei soci Fondatori/Ordinari.

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, all'interno dell'Associazione.

I soci Fondatori hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci Fondatori possono accedere alle cariche sociali, nel limite massimo di un rappresentante per singola Azienda.

I soci ordinari hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo negli Organi dell'Associazione, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci aggregati non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale.

Ciascun socio infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi confederali generali.

I diritti riportati nel presente articolo sono mantenuti anche in sede di dimissioni.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi.

L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dalla Federazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- considerare le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Federazione aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del libro degli associati o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

#### **Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, allegando tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione di riferimento presso cui **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION** si è associata e del Codice etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento con voto a maggioranza e a seguito del controllo del rispetto dei requisiti di adesione richiesti da **FISA - FIRE**

## **SECURITY ASSOCIATION.**

La decisione dell'Assemblea viene comunicata al richiedente, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera di accoglimento dell'Associazione **FISA - Fire Security Association** venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Non è possibile recedere dalla associazione, prima che siano trascorsi almeno due anni.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.

Contro la deliberazione negativa è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo e inappellabile, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

Ogni pagamento dovrà essere indirizzato all'Associazione **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION** stessa.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

## **Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI**

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale e associativo.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di pagamento delle quote associative. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31

dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi e dei diritti sociali è immediata. In caso di dimissioni i soci ordinari mantengono tutti i diritti doveri sanciti dal presente statuto fino alla loro regolare decadenza.

I soci possono esercitare il diritto di recesso quando non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto dell'associazione;
- b) la trasformazione della associazione o della Federazione di riferimento;
- c) l'eliminazione o la modifica di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- d) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- e) l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo entro 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della causa che lo legittima tramite lettera raccomandata e indicando le ragioni del recesso. La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della associazione.

I termini e i modi dei versamenti sulle quote annuali sono decisi dall'assemblea o delegati da essa all'organo amministrativo. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre, sulle somme versate in ritardo, dal momento del mancato versamento al saldo, l'interesse del 7%, con l'eventuale diminuzione necessaria per contenere detto interesse nel limite normativamente stabilito della soglia usuraria del tasso di interesse.

### **Titolo III - Gli Organismi Societari**

#### **Art. 6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Proibiviri;
- il Collegio Sindacale (se nominato).

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere

assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano delegati dall'Impresa iscritta, le cariche non possono essere assunte dai soci ordinari e aggregati. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti non più di due volte consecutive.

#### **Art. 7 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è organizzata in più settori di attività, costituiti per rappresentare nel modo migliore verso i terzi le imprese costruttrici e per rispettare le diverse tipologie di prodotti e di mercati che la stessa riunisce.

La determinazione dei settori di attività e l'organizzazione dei lavori degli stessi è demandata ad un regolamento che viene emanato dall'Assemblea.

#### **Art. 8 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi (Fondatori, ordinari e aggregati).

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie possono essere convocate anche fuori della sede della associazione, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, al domicilio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci Fondatori possono intervenire durante le Assemblee, esercitare il diritto di voto e possono essere eletti a cariche associative, possono inoltre partecipare a qualsiasi tipo di Assemblea.

I soci ordinari possono intervenire durante le Assemblee, possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti a cariche associative, possono inoltre partecipare a qualsiasi tipo di Assemblea.

I soci aggregati non possono intervenire durante le Assemblee, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti a cariche associative, possono inoltre partecipare solo all'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (Fondatori e Ordinari).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa oltre a tutte le documentazioni necessarie per decidere sull'ordine del giorno.

Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi siano rappresentati tutti i soci Fondatori e Ordinari. Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione e non possono convocarsi per il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Ogni socio può delegare ad un altro socio, salvo che al Presidente, il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di tre deleghe.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, da persona fisica, anche non socia, purchè non sia membro dell'organo amministrativo, del collegio sindacale o dipendente dell'associazione.

La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'Assemblea.

L'Associazione acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata per la prima e la seconda convocazione ma non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad una società, il legale rappresentante di questa rappresenta il socio in assemblea.

La società delegata può in alternativa delegare un proprio rappresentante, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto (Fondatori e Ordinari).

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci effettivi (Fondatori e Ordinari).

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

I soci che siano persone fisiche, possono essere presenti in assemblea a mezzo di un rappresentante persona fisica per l'assemblea sociale, che dovrà essere nominato al momento della sottoscrizione alla associazione.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare

con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Se esistono più categorie di associati, ciascuno di essi ha diritto di partecipare alla assemblea secondo i limiti stabiliti.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, con riferimento alla convocazione ed al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee straordinarie.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati aventi diritto di voto (Fondatori e Ordinari).

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese nella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna.

Esse debbono essere contenute nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto per legge o per volontà del presidente dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto entro massimo 15 giorni dalla data in cui si è svolta l'assemblea senza alcun ritardo e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e della società da ciascuno rappresentata (anche mediante allegato in caso di delega);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, su espressa richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni integrali.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione;
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione o la revoca dei soci;

- e) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- f) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni;
- g) di eleggere i probiviri;
- h) di deliberare su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- i) di nominare il Vice Presidente;
- j) di nominare tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- k) di emanare i regolamenti **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION**;
- l) di nominare o revocare i componenti del consiglio, del collegio sindacale, i Proviviri ed il presidente del collegio dei Proviviri;
- m) di deliberare sulla responsabilità del Presidente e dei consiglieri o dei Proviviri;
- n) la revoca dei componenti del consiglio;
- o) la delega per la costituzione dei gruppi di lavoro.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto, oltre a quanto eventualmente previsto dal Codice Civile. L'attribuzione all'organo amministrativo (CD) di competenze dell'assemblea ha carattere corrente e non impedisce all'Assemblea di deliberare in ordine ad esse.

#### **Titolo IV - AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, il vice presidente, i coordinatori dei settori di attività eletti in Assemblea e l'ultimo dei presidenti dell'associazione che ha concluso il proprio mandato (past president).

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il presidente del consiglio ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri prima della riunione.

Il presidente deve farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio, il quale redige il verbale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio è validamente costituito purchè siano rispettate le seguenti condizioni, delle quali dovrà darsi atto nel relativo verbale:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente e il segretario, che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di convocazione spetta al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, e in caso di assenza, ritardo o impedimento di questo, al presidente del collegio sindacale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La associazione è amministrata da un Consiglio di sette membri al massimo, anche non soci purchè eletti dall'assemblea.

I consiglieri nominati restano in carica tre anni o fino ad eventuale revoca o dimissioni.

Qualora due o più dei consiglieri nominati venga meno o si dimetta, l'intero consiglio si considererà decaduto e dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso.

Il Consiglio può nominare Istitutori, Direttori nonché Procuratori ad negotia e Procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

Possono essere nominati tra i soci dei Direttori per svolgere specifiche attività, tali prestazioni possono essere retribuite, il compenso, da determinarsi secondo il mercato e, subordinatamente, secondo le tariffe professionali eventualmente vigenti, su incarichi, mandati e contratti che la associazione eventualmente riterrà di affidare ai singoli, in ragione delle rispettive competenze professionali.

I compensi di cui sopra saranno determinati con delibera del consiglio e sottoposti ad approvazione alla successiva assemblea dei soci.

Ai consiglieri non spetta alcun tipo di compenso né di indennità di fine mandato (salvo i rimborso spese) in ragione delle loro prestazioni.

I consiglieri nominati dall'assemblea, possono non essere soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C., previa delibera dell'assemblea dei soci su specifica richiesta motivata degli amministratori stessi.

Ai consiglieri nominati non si applica alcun divieto di concorrenza e, per essi, la associazione riconosce espressamente che non rientrano nei loro compiti di consiglieri:

- tutte le attività, in tutte le materie, che le rispettive esperienze e/o abilitazioni professionali consentono di esercitare in forma di professione liberale, anche non riservata;
- tutte le attività, in tutte le materie, soggette a privativa intellettuale e/o industriale, conseguenti alle rispettive competenze e/o abilitazioni professionali.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo.

Tutti i consiglieri, possono esercitare liberamente ed in ogni forma organizzata, ogni attività professionale, commerciale o gratuita in ciascuna delle materie come sopra individuate, salvo tale esercizio possa creare conflitto di interesse o possibile danno alla associazione.

Il consiglio può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della associazione, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, in entrambi i casi la riunione deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta scritta salvo casi d'urgenza.

#### **Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea le quote da pagare per l'adesione;
- c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) quando, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può venire convocata dal Presidente del CD entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- e) adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea o che sono riportati nel presente statuto. Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e preso ogni altro ufficio pubblico e privato.

#### **Art. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in

giudizio;

b) autorizza a disporre del fondo associativo;

c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione;

e) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

f) in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri degli altri Organi dell'Associazione, salvo ratifica da parte degli stessi, che il Presidente deve richiedere nei tempi più brevi.

In caso di necessità il Presidente delega i propri compiti al Vice Presidente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza, anche giudiziale, della associazione con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

La durata in carica del Presidente è di 3 anni per non più di 2 mandati, come previsto nel precedente articolo 6.

Il Presidente inoltre rappresenta la associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### **Collegio Sindacale**

Il Collegio sindacale se eletto, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti quando previsto per legge e secondo le norme di cui al Codice Civile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, ne nomina il presidente e ne determina la durata dell'incarico. I sindaci durano in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

#### **Art. 13P ROBIVIRI**

##### **Diritto di ricorso ai Probiviri.**

Tutti i soci effettivi, hanno diritto a ricorrere ai Probiviri. Ai Probiviri sono deferite le controversie concernenti i rapporti esistenti tra i soggetti componenti l'Associazione. Nel caso il Presidente sia una parte del contenzioso, tale decisione spetta al vice presidente.

##### **Obbligo di ricorso ai Probiviri.**

I soci e i Consiglieri si obbligano a sottoporre tutte le controversie derivanti dall'atto costitutivo e e/o dallo statuto e comunque relative, conseguenti alla qualità di soci e di consiglieri, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'atto costitutivo e dello statuto, al Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea **FISA - FIRE SECURITY ASSOCIATION**. Sono legittimati a proporre una controversia all'esame dei Probiviri anche gli Organi della Associazione.

Ai Probiviri possono ricorrere tutte le aziende associate, il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dal fatto ritenuto lesivo da parte dell'associato al Presidente della associazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di ricorso ai Probiviri, il Presidente (o il vice), qualora non sia riuscito a risolvere il contrasto nato tra gli associati, deve sottoporre al giudizio dei Probiviri il caso, allegando, se lo ritiene opportuno, un memo sulla vicenda.

Entro 15 giorni dalla richiesta i Probiviri devono essere convocati dal Presidente del Collegio e le loro decisioni prese e applicate entro i successivi 15 giorni.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al comma precedente, le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie sopra specificate al giudizio del Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Anima.

Contro il lodo dei Probiviri può essere opposto appello ai Probiviri della Federazione.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al comma precedente, le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie sopra specificate al giudizio del Collegio dei Probiviri di Confindustria.

#### **Sanzioni**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- inibizione alla azienda associata di partecipare ad ogni vicenda della vita associativa, per un determinato periodo;
- rimozione del rappresentante dell'associato da incarichi associativi;
- espulsione della impresa associata (in forma di sospensione temporanea in attesa della ratifica dell'assemblea);
- inibizione alla azienda associata di farsi rappresentare da una specifica persona in sede associativa, per un determinato periodo;
- censura comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo.

Le decisioni dei Probiviri devono essere fondate sull'interpretazione dello statuto, sull'applicazione dei principi del sistema confederale e sul codice etico. Non possono essere poste agli associati questioni di carattere economico o richiesti danni con erogazione di denaro. Sono di competenza esclusiva della magistratura tutte le questioni di rilevanza penale.

#### **Obbligo di ricorso esclusivo, sanzioni e obbligo di segretezza.**

Qualsiasi forma di ricorso alle vie legali da parte degli associati o dei Consiglieri, comporta una grave inadempienza del presente Statuto e pertanto una automatica radiazione dalla associazione con la conseguente inabilitazione ad una successiva iscrizione. E' fatta esplicita proibizione ai soci che ricorrono ai Probiviri di dare qualsiasi forma di pubblicità al lodo del Collegio.

#### **Ricorso all'Arbitrato.**

In via subordinata, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, anche sopravvenuto, fossero inefficaci o invalide le precedenti clausole di conciliazione ed arbitrato, le parti pattuiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 2° comma, CPC, che, per tutte le controversie di cui sopra, in deroga al disposto dell'art. 18 e ss. CPC, sarà competente esclusivamente il foro di Milano.

#### **Elezioni Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea elegge in anni dispari con la maggioranza relativa, tre Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti che durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

#### **Espulsione di un associato**

Le decisioni dei Probiviri che sanciscono l'espulsione di un associato, per essere vincolanti, devono essere approvate dall'Assemblea, la quale deciderà quali provvedimenti adottare nei confronti dell'associato soccombente.

#### **Art. 14 SEGRETERIA**

Il consiglio direttivo può nominare un Segretario, il quale collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea. Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto. Coordina le iniziative dei settori individuati dal regolamento. Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi. Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 15 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96. Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.

#### **SPESE**

Le spese dell'atto di costituzione e conseguenti sono a carico di tutti gli associati.

#### **TITOLO V - FONDO COMUNE E BILANCI**

##### **ARTICOLO 16 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle eventuali quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti

alla Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Presidente procede alla formazione del Bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, salvo quanto previsto dall'articolo 11 punto d).

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.